

“Deforestation
Regulation (EUDR):
gestione delle *supply*
chain contro la
deforestazione”

Il **30 dicembre 2025** scatterà l'applicazione del **Regolamento (UE) 2023/1115 sulla deforestazione**, che introduce obblighi di *due diligence* vincolanti con impatti diretti sulla *governance*, sulla struttura operativa, di *procurement*, contrattuale e di *compliance* di tutte le società coinvolte nella produzione, importazione o distribuzione di prodotti derivati da queste materie prime: **legno, cacao, caffè, bovini, palma da olio, gomma e soia.**

Quali sono i settori maggiormente coinvolti dalla EUDR?

- > *Fashion* e tessile, per l'uso di gomma, cuoio e pellame derivato da bovini.
- > Agroalimentare, in particolare filiere di soia, olio di palma, carne bovina, cacao, caffè e gomma.
- > Industria del legno, inclusi produttori e commercianti di mobili, carta e derivati.
- > Industria dolciaria e alimentare trasformata, per l'impiego di cioccolato, caffè e prodotti a base di olio di palma.
- > Grande distribuzione e retail, che commercializzano prodotti finiti contenenti materie prime a rischio deforestazione.

Focus: adempimenti

I soggetti destinatari degli obblighi saranno tenuti a garantire che i prodotti immessi sul mercato siano **“a deforestazione zero” e conformi alle leggi del paese d'origine**, incluse quelle in materia ambientale, diritti umani, lavoro, uso del suolo e fiscale.

È previsto l'obbligo di intervenire sulla **governance societaria**, attraverso deleghe e organi dedicati, introducendo un sistema di *due diligence*, con misure di *governance* del processo, sistemi di gestione del rischio, politiche e procedure, da riesaminare e rendicontare annualmente.

Sarà inoltre necessario rivedere i **rapporti di filiera**, a cominciare dai contratti di fornitura, per garantire il rispetto degli standard normativi, la tracciabilità, raccogliere i dati richiesti lungo la *supply chain* (inclusa la geolocalizzazione dei terreni di produzione), predisporre dichiarazioni di conformità (*Due Diligence Statements*).

Controlli e sanzioni

Il Regolamento prevede che le Autorità di Vigilanza europee creino un *database* comune per i *Due Diligence Statements* entro il 2028, a disposizione delle autorità nazionali competenti, con un **approccio risk based per i controlli**.

Le autorità possono adottare **azioni correttive**, tra cui il fermo o ritiro dei prodotti e la donazione o smaltimento degli stessi.

Gli Stati membri dovranno determinare le **sanzioni applicabili**, prevedendo, come minimo:

- > sanzioni pecuniarie, anche proporzionate al fatturato totale annuo;
- > confisca dei prodotti e dei proventi;
- > interdizione dagli appalti pubblici;
- > divieto di commercializzare i prodotti nel mercato comunitario o di esportarli;
- > divieto di *due diligence* semplificata.

Legance

#EUDR #DEFORESTATION #SUPPLYCHAIN
#SUSTAINABLEPROCUREMENT #ESG

Per ogni ulteriore informazione, si prega di contattare

ESG e Impact

Avv. Roberto Randazzo

rrandazzo@legance.it

Diritto Ambientale

Avv. Edward Ruggeri

eruggeri@legance.it